



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 04.06.2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quattro del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo		X	Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini		X	Giorgio Siani		X
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani	X	
Antonio Pattarini		X	Giovanni Colombo		X
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		TOTALE	33	08

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Mauri – Cerrato – Cattaneo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del d.l. 201/2011 con il quale viene istituita l'imposta municipale propria in tutti i Comuni del territorio nazionale, con anticipazione, in via sperimentale, dall'anno 2012 sino all'applicazione a regime, fissata per l'anno 2015;

Visto l'art. 14, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce che *“è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

Rilevato inoltre che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del d. l. 216/ 2011, aggiunto dalla legge di conversione 14/2012, che prevede il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Dato pertanto atto che il regolamento allegato al presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale;

Dato altresì atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria;

Rilevato infine che ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del citato d.lgs. 201/2011 i Comuni, possono, entro il 30 settembre 2012, modificare il regolamento, che avrà comunque efficacia dal 1° gennaio 2012 in deroga al principio sopra richiamato;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Competenze del Consiglio”;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Nel corso del dibattito entrano in aula i consiglieri G.Colombo, Palermo, A.Pattarini e A.Colombo. Presenti n. 37 consiglieri, assenti n. 4: Castelli, Pasquini, C.Pattarini e Siani;

Con n. 22 voti favorevoli e n. 13 voti contrari (Bettega, Bodega, Boscagli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Locatelli, Mauri, Parolari, Piazza, Romeo e Zamperini). Non partecipano al voto i consiglieri Cerrato e Licini.

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale;
- 3) di dare altresì atto che il presente regolamento potrà essere modificato entro il 30 settembre 2012, con efficacia dal 1° gennaio 2012, in deroga al principio richiamato in premessa;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 24 voti favorevoli e n. 13 voti contrari (Bettega, Bodega, Boscagli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Locatelli, Mauri, Parolari, Piazza, Romeo e Zamperini)

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA", ID. 6678304 del 17.05.2012

Lecco, 17.05.2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Michele Brivio



**Art. 1****Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria.

L'art. 13, comma 17, del d. l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011, prevede l'anticipo in via sperimentale a decorrere dal 2012 dell'istituzione dell'imposta municipale propria (di seguito IMP).

L'IMP è disciplinata:

- in via principale dallo stesso art. 13 del d. l. n. 201/2011 così come modificato dal d. l. 16/2012;
- in via complementare, dagli artt. 8 e 9 del d. lgs. 23/2011, così come modificato dal d. l. 16/2012, limitatamente a quanto non disciplinato dallo stesso art. 13 e non in contrasto con esso;
- in via integrativa dalle sole disposizioni del d. lgs. 504/1992 espressamente richiamate dalle norme sopra citate;
- in concreta attuazione, dal presente regolamento, redatto in conformità alla potestà regolamentare dei comuni prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato dall'art. 14, comma 6 del d. lgs. 23/2011.

Art. 2**Soggetto attivo**

Soggetto impositore dell'imposta è il Comune di Lecco, con quota di riserva del gettito a favore dello Stato come previsto dall'art. 13, comma 11, del d.l. 201/2011.

Art. 3**Presupposto dell'imposta**

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 4**Abitazione principale e pertinenze**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 5**Detrazione e maggiorazione**

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

La maggiorazione della detrazione spetta sino al compimento del 26° anno di età ed è rapportata ai mesi durante i quali si protrae il requisito. I mesi nel corso dei quali il possesso del requisito si protrae per almeno 15 giorni sono computati per intero.

Art. 6

Aliquote

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, come specificate al precedente art. 4 comma 2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Il Comune può ridurre, con deliberazione di Consiglio Comunale, l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Il Comune delibera le aliquote entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7

Dichiarazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del d.l. 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per il solo anno 2012, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto

compatibili, anche con riferimento alle sole agevolazioni di cui ai successivi articoli 8 e 11.

Art. 8

Aliquota agevolata per le abitazioni locata ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 431/1998

Il Comune, con deliberazione di cui al precedente articolo 6, può prevedere un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a condizione che ai relativi contratti di locazione si applichino gli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998.

A tale fattispecie non è applicabile la detrazione d'imposta prevista per le abitazioni principali e l'aliquota agevolata non si applica alle eventuali pertinenze locatè.

Condizioni essenziali per usufruire dell'aliquota agevolata sono:

- l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali afferenti la registrazione del contratti di locazione;
- la presentazione da parte del contribuente di idonea denuncia, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio Tributi e Catasto, entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, nel quale dovranno essere dichiarati:
 - la durata del contratto di locazione e le generalità dei contraenti;
 - l'applicazione della disciplina prevista dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della l. 431/1998;
 - il numero e la data di registrazione del contratto;
 - i dati catastali dei fabbricati oggetto del contratto di locazione.
- la residenza anagrafica del conduttore dell'immobile oggetto del contratto.

La mancata presentazione della denuncia nei termini succitati comporta l'impossibilità a valersi del beneficio per l'annualità o le annualità per le quali non è stata presentata.

Il contribuente è tenuto comunque a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7. In ogni caso il godimento dell'aliquota agevolata opera solo nei periodi di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 9

Aliquota ridotta per i fabbricati locati

Il Comune con deliberazione di cui all'art. 6, può prevedere un'aliquota ridotta per i fabbricati locati a qualsiasi titolo.

Condizioni essenziali per usufruire dell'aliquota ridotta di cui al presente articolo sono:

- l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali afferenti la registrazione del contratti di locazione;
- la presentazione da parte del contribuente di idonea denuncia, a pena di decadenza, su modello predisposto dal Servizio tributi e catasto, entro il termine di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, nella quale dovranno essere dichiarati:

- la durata del contratto di locazione e le generalità dei contraenti;
- il numero e la data di registrazione del contratto;
- dati catastali dei fabbricati oggetto di locazione.

Il contribuente è tenuto comunque a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7. In ogni caso il godimento dell'aliquota agevolata opera solo nei periodi di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 10

Unità immobiliari possedute da anziani, disabili e iscritti AIRE

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze nei limiti di cui all'art. 4 comma 2.

Entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, il contribuente, al fine di godere di tale beneficio, deve presentare apposita denuncia su modello predisposto dal Servizio Tributi e Catasto, a pena di decadenza, nella quale dovranno essere dichiarati:

- la decorrenza;
- le generalità;
- i dati catastali.

Il contribuente è tenuto comunque a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7. In ogni caso il godimento dell'aliquota agevolata opera solo nei periodi di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 11

Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011 la base imponibile dell'IMP è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico di cui all'art. 10 del d. lgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d. P. R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'istanza per la perizia ovvero per la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata entro i termini previsti per la dichiarazione di cui all'art. 7, a pena di decadenza.

Ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità, entro i termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, dalla data in cui il fabbricato è divenuto agibile o abitabile, ovvero se antecedente, dalla data in cui il fabbricato – reso nuovamente agibile od abitabile - è comunque utilizzato.

Art. 12

Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 13, comma 12, del d. lgs. 201/2011

I versamenti devono essere eseguiti quando l'importo annuale dell'imposta risulta uguale o superiore ad euro 12,00.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della l. 296/2006 l'importo da corrispondere deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, diversamente per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13

Accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del d. l. 23/2011.

Nell'ambito dell'attività di accertamento, il Comune potrà chiedere al soggetto passivo l'esibizione dei contratti di locazione, qualora sia prevista un'aliquota agevolata. La mancata esibizione nel termine di 30 giorni dalla richiesta, comporta, sin dall'origine, la decadenza del beneficio.

Si provvede al rimborso quando lo stesso per singolo anno d'imposta risulta uguale o superiore ad euro 12,00.

Per quanto concerne gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 14

Strumenti di deflazione del contenzioso

Al fine di acquisire un valido strumento di deflazione del contenzioso, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d. lgs. 23/2011, al tributo oggetto del presente regolamento si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, in base ai criteri stabiliti dal d. lgs. 218/1997.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali


Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 06 GIU. 2012 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 21 GIU. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 06 GIU. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri